



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 87 DEL 14-07-2020

OGGETTO:
CAUSE AVVERSO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SOSTITUZIONE IN GIUDIZIO E DELEGA

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 17:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	A
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che sono stati e saranno presentati ricorsi al Giudice di Pace, in opposizione diretta all'Autorità giudiziaria Ordinaria, ai verbali di accertata violazione alle norme del C.D.S., redatti dagli operatori del Corpo di Polizia Locale:

PREMESSO che a norma dell'art. 204-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) il trasgressore alle norme disciplinanti la circolazione stradale o gli obbligati in solido possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo 204-bis, che si estende anche alle sanzioni accessorie;

RICHIAMATO l'art. 22-bis della L. 689/81, sulla competenza per il giudizio di opposizione e l'art. 23 della L. 689/81, che disciplina il procedimento del giudizio di opposizione, ed in particolare il comma 1, in ossequio al quale il giudice di pace ordina con il decreto di fissazione dell'udienza, all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, di depositare in cancelleria, almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

PRESO ATTO che il comune può stare in giudizio personalmente, avvalendosi anche di funzionari e dipendenti appositamente delegati ai sensi del comma 4 dell'art. 23 di cui al capoverso precedente;

CONSIDERATO che i verbali di contestazione impugnati o in un futuro impugnabili sono e saranno relativi a violazioni del Codice della Strada e che di conseguenza al fine di una più attenta e specifica valutazione dei fatti e delle ragioni addotte dalla parte ricorrente è necessaria, nella fattispecie, una conoscenza prettamente tecnica delle norme e delle procedure;

RITENUTO opportuno che l'Amministrazione comunale, quale parte direttamente interessata e quale soggetto giuridico che ha emesso il provvedimento impugnato, resista in giudizio alle cause intentate all'ente e di cui l'ente è parte;

RITENUTO opportuno che l'Amministrazione comunale, quale ente sul cui territorio di competenza è stata accertata e contestata l'infrazione venga rappresentata in giudizio secondo il criterio di legittimazione passiva e pertanto partecipi in tal caso al giudizio di opposizione, costituendosi secondo termini di legge;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario autorizzare il personale del Comando di Polizia Locale a resistere in tutti i giudizi promossi, sia per difendere la legittimità dei propri accertamenti ed adempiere all'obbligo di deposito di tutti gli atti di accertamento nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative, sia per difendere la legittimità dei provvedimenti con cui sono riscossi i crediti sorti da sanzioni negli altri casi. La difesa in giudizio della correttezza e legittimità degli atti è principio che accomuna tutto il contenzioso relativo, e per il numero di cause nel corso dell'anno, è preferibile addivenire non a singole deliberazioni per procedimento, bensì ad una deliberazione di carattere generale che autorizzi la costituzione e la difesa o rappresentanza per tutte le possibili controversie appartenenti al genere di cui alla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di delegare l'ufficio di polizia Locale per rappresentare in giudizio l'Ente durante l'udienza di comparizione ed individuato tali funzionari nel Comandante del corpo di Polizia Locale Commissario Coordinatore dott. Andrea Isidori e nell'ispettore dott.ssa Luciana Fabbriconi, dando inoltre facoltà al Comandante di subdelegare un agente a rappresentarlo in giudizio,

VISTO il D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

VISTA la Legge 689/1981;

VISTO il D.Lgs.n°507/1999;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali);
VISTO lo Statuto del Comune di Camerino;
VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000:
-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale dr. Andrea Isidori: parere favorevole;

DELIBERA

- Di approvare la premessa che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di disporre per resistere in giudizio innanzi al giudice di pace di camerino per i procedimenti in opposizione intentati avverso verbali di accertamento di violazione alle norme del C.d.S.;
- Di delegare il Comandante del Corpo di Polizia locale Commissario coordinatore Dott. Andrea Isidori e l'ispettore dott.sa Luciana Fabbriconi, dando inoltre facoltà al Comandante di subdelegare un operatore a rappresentarlo in giudizio, a rappresentare l'Amministrazione comunale di Camerino nei giudizi di opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria (giudice di pace), proposti avverso verbali di accertamento di violazione alle norme del CdS;
- Di autorizzare i medesimi soggetti e chi per essi sarà eventualmente subdelegato ad agire per tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale nel corso dei procedimenti relativi ai giudizi di opposizione in questione ed a partecipare personalmente alle relative udienze presso l'ufficio del Giudice di Pace di Camerino nonché ad ogni eventuale successiva seduta che si dovesse rendere necessaria;
- Di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Andrea Isidori, responsabile del settore V° del Comune di Camerino ad adottare, per quanto di competenza, i necessari atti e procedure previste dalla legge per rendere esecutiva la seguente delibera;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA` TECNICA

Data: 14-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Andrea Isidori

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Pubblicazione n. 1569
Camerino, 23-07-2020

Il Responsabile
F.to Dr. Giuliano Barboni

Per copia conforme all'originale
Camerino, 23-07-2020

Il funzionario delegato
Dr. Andrea Isidori

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile
F.to Dr. Giuliano Barboni